



STATUTO DEL Ce.V.I. Centro di Volontariato Internazionale

così come modificato e approvato dalla Assemblea generale del 17 dicembre 2004.

ART. 1

E' costituita una Associazione con denominazione Ce.V.I. – Centro di Volontariato Internazionale.

La sede dell'Associazione è in Udine e potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 2

L'Associazione, di ispirazione cristiana, apartitica e senza scopi di lucro, si propone di operare solidalmente per la promozione umana, per un più giusto ordine internazionale e per uno sviluppo globale sostenibile, equo e rispettoso delle differenze, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo, nel reciproco rispetto dei valori.

ART. 3

L'Associazione intende realizzare le proprie finalità:

- impegnandosi per una formazione degli associati sulle problematiche del rapporto fra Nord e Sud del mondo e sulle conseguenti più coerenti scelte personali di vita nella nostra società;
- sensibilizzando e informando l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo;
- elaborando e realizzando programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze, preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi in cui interviene, contribuendo alla formazione di operatori e all'autosviluppo;
- formando e inviando volontari nell'ambito dei programmi di cooperazione, favorendo quindi il loro reinserimento all'atto del rientro;
- formando docenti e operatori scolastici per l'attività di educazione allo sviluppo, alla mondialità, all'interculturalità e alla pace.

ART. 4

Fanno parte dell'Associazione:

- soci ordinari: tutti coloro che aderiscono alle finalità di cui agli articoli 2 e 3 e collaborano

attivamente al raggiungimento degli obiettivi partecipando alla vita dell'Associazione;

-soci sostenitori: tutti coloro che aderendo alle finalità scelgono di sostenere l'Associazione pur non partecipando attivamente alla vita della stessa.

Per far parte dell'Associazione in qualità di soci occorre farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

ART. 5

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

La richiesta di recesso deve essere inviata per iscritto al consiglio direttivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dalla Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo per inadempienza degli impegni sociali.

ART.6

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea generale;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

ART. 7

All'Assemblea generale partecipano tutti i soci, mentre il diritto di voto è riservato ai soci ordinari.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Può inoltre riunirsi ogni qualvolta lo decida il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le sue decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

E' ammessa delega scritta nel limite di un voto per socio.

L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:

- approvare gli statuti;

- approvare i programmi e i bilanci;
- deliberare l'eventuale esclusione di soci;
- adottare i regolamenti interni;
- eleggere il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;
- decidere lo scioglimento dell'Associazione;
- prendere tutte le decisioni necessarie su proposta dei soci.

L'approvazione degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione sono validi se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci ordinari.

ART. 8

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei a dodici membri eletti dalla Assemblea generale.

Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è valido se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri e le sue decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri.

Al Consiglio direttivo spetta:

- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale;
- curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilire annualmente le quote associative;
- ammettere nuovi soci;
- deliberare l'assunzione di personale dipendente;

-autorizzare la stipula di accordi e contratti con terzi;

-organizzare l'attività associativa e la formazione dei volontari;

-nominare fra i suoi membri un vicepresidente.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

ART. 9

Il Presidente viene eletto ogni due anni dalla Assemblea generale ed è rieleggibile.

In sua assenza il vicepresidente ne assume le funzioni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

Convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio direttivo e sottoscrive i verbali delle riunioni degli stessi.

ART.10

Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di persone, gruppi, enti pubblici o privati;

-sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio direttivo e consentita dalla legge.

L'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La contabilità viene verificata ogni anno secondo le procedure decise dal Consiglio direttivo.

ART.11

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale nomina uno o più liquidatori, indicando l'ente a cui devolvere l'eventuale attivo.